



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)***

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA	3
ART. 4 - DEFINIZIONI	4
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	8
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI	9
CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI..	10
ART. 8 - FORME DI GESTIONE.....	10
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA	11
ART. 10 – GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI.....	11
ART. 11 – MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	11
CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	11
ART. 12 - COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO.....	11
ART. 13- MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	13
ART. 14- STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	13
ART. 15 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	14
ART. 16 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI	14
ART. 17 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	15
ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA (ECOCENTRI)	15
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI.....	16
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI	16
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	17
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	17
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	18
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI	19
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE	19
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI	19
ART. 27- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RAEE.....	19
ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	20
ART. 29 – AUTOCOMPOSTAGGIO.....	20
ART. 30 – COMPOSTAGGIO COLLETTIVO DI COMUNITÀ O LOCALE.....	21
ART. 31 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	21
ART. 32 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI SULL'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	21
ART. 33 – MISURAZIONE E TARIFFAZIONE PUNTUALE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO IV - ALTRI SERVIZI	22
ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	22

ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	22
ART. 36- SPAZZAMENTO STRADALE	23
ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	23
ART. 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI	24
CAPO V - OBBLIGHI E DIVIETI.....	24
ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI	24
ART. 40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	25
ART. 41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.....	25
ART. 42 - ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI	25
ART. 43 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE.....	25
ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	26
ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	26
ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....	26
ART. 47 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA.....	26
ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	27
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	27
ART. 50 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI	27
ART. 51 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI.....	27
ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI.....	27
ART. 53 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	28
ART. 54 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	28
CAPO VI – CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.....	28
ART. 55 - CONTROLLI	28
CAPO VII - NORME FINALI	29
ART. 56 – INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	29
ART. 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	29
ART. 58 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	29
ART. 59 - SANZIONI	29
ART. 60 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	30

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Tavigliano secondo criteri armonizzati nel territorio del Consorzio COSRAB (di seguito anche semplicemente "Consorzio"), che costituisce il Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i. nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di rifiuti.
2. L'Amministrazione comunale con il presente regolamento intende regolamentare la gestione dei rifiuti urbani per motivi ambientali, igienico-sanitari e di sicurezza pubblica.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
4. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi derivanti dalla pianificazione regionale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione

statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. In coerenza con l'art. 179, comma 1 del D.Lgs. 152 e s.m.i., la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo la seguente gerarchia: a) prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, ad esempio il recupero di energia; smaltimento.

5. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (RUR - indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

6. I servizi di gestione dei rifiuti urbani devono essere organizzati in coerenza con quanto previsto dalla programmazione consortile, in particolare dal Piano d'Ambito di Area Vasta vigente.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

b) RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. 152 e s.m.i.

c) PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

d) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

e) GESTIONE DEI RIFIUTI: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

f) CONFERIMENTO: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

g) RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

h) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

i) RIUTILIZZO: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

l) TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

m) RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

n) RECUPERO DI MATERIA: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

o) RICICLAGGIO: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,

materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

p) **SMALTIMENTO**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

q) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.

r) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

s) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

t) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.

u) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato

v) **RIFIUTI ORGANICI**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

z) **FRAZIONE UMIDA o ORGANICO**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

aa) **FRAZIONE SECCA**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

ab) **FRAZIONE VERDE**: rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie).

ac) **IMBALLAGGIO**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

ad) **RAEE**, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014.

ae) **RIFIUTI INGOMBRANTI**: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE non professionali), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), che per la loro dimensione non sono suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari.

af) **RIFIUTO URBANO RESIDUO – RUR**: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

ag) **COMPOST**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.

ah) **AUTOCOMPOSTAGGIO**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

ai) **GESTORE DEL SERVIZIO**: appaltatore o concessionario dei servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e igiene urbana, il quale opera a seguito di affidamento da parte del Consorzio.

al) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.

am) **SPAZZAMENTO**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

an) **CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**: area presidiata e allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Nel territorio del Consorzio COSRAB viene adottato il termine, con significato equivalente, di "Ecocentro".

ao) **UTENTE**: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

- ap) UTENZA: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente».
- aq) UTENZA AGGREGATA: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
- ar) UTENZE DOMESTICHE: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- as) UTENZE NON DOMESTICHE: imprese produttrici di rifiuti urbani.
- at) RACCOLTA DOMICILIARE: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
- au) RACCOLTA STRADALE: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.
- av) RACCOLTA PER APPUNTAMENTO ("su chiamata"): raccolta eseguita tramite conferimento a bordo strada in luogo e tempo concordati con il Gestore del servizio.
- az) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con l'appaltatore dei servizi di gestione dei rifiuti (Gestore del Servizio).
- ba) COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ: il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
compostaggio collettivo di prossimità
- bb) COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITÀ: il trattamento di compostaggio disciplinato dall'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006. Il compostaggio collettivo locale può essere effettuato da più utenze domestiche e non domestiche.
- bc) REGIME DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
- bd) Per altre definizioni vale quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed in generale dalla normativa di settore vigente
- be) MISURAZIONE PUNTUALE: determinazione del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo i Criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto 20 aprile 2017.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le norme vigenti definiscono rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Viene quindi superato il concetto di "abbandono" di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.
2. L'elenco dei rifiuti è riportato nelle norme vigenti; suddividendo i rifiuti in base all'origine si perviene alla definizione delle seguenti categorie:
 - Rifiuti Urbani;
 - Rifiuti Speciali.
 Suddividendo i rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità si perviene alla definizione delle seguenti categorie:
 - Rifiuti non pericolosi;
 - Rifiuti pericolosi: sono quei rifiuti espressamente contrassegnati con l'asterisco all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, riportato nelle norme vigenti¹.
3. Sono classificati come rifiuti urbani, quelli di seguito specificati:

1 Allegato D del Decreto Legislativo 152/2006

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati. Tali rifiuti comportano, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è considerata rifiuto urbano tuttavia qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi eseguiti da imprese, trattandosi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 266, comma 4, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali rifiuti sono considerati rifiuti prodotti dall'impresa stessa e assumono la classificazione di "rifiuto speciale". Tali rifiuti non possono, di conseguenza, essere conferiti al servizio pubblico, neppure attraverso i centri comunali di conferimento, ma devono essere conferiti direttamente a cura del produttore presso impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 216 del Decreto Legislativo 152/2006 al recupero e/o allo smaltimento, previo possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria del trasporto dei rifiuti in conto proprio.
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti. I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati:
 - rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
 - rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata o nell'ambito dei servizi relativi al precedente punto e);
 - rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
 - rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;

I rifiuti urbani non includono in linea generale i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/06;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Alla luce di quanto riportato nei punti precedenti, derivanti dalle previsioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dai chiarimenti operati dal Ministero della Transizione Ecologica (Nota del 12/04/2021), si precisa che le superfici dove avviene la lavorazione, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, non originano rifiuti urbani, mentre sono superfici produttive di rifiuti urbani le mense, gli uffici od i locali funzionalmente connessi alle stesse; analogamente accade per le attività artigianali.
 6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
 7. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s.m.i. e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto.

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale e sulla base degli indirizzi del Consorzio di Area Vasta.
2. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento a quanto riportato nel Piano d'Ambito, e ai criteri e alle specifiche tecniche del contratto di servizio stipulato dal Consorzio con il Gestore del servizio. Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire con apposite ordinanze in accordo con il Consorzio.
3. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati (R.U.R.) tende ad assumere un ruolo residuale.
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è attuata con modalità di conferimento e di raccolta, ove possibile, "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti, nonché l'applicazione dal principio comunitario "chi inquina paga". Sono quindi da adottare sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti e di tariffazione commisurata al servizio reso ("tariffazione puntuale). Le modalità applicative del principio sono previste nell'apposito Regolamento tariffario.
5. Il Consorzio può attivare, d'intesa con uno o più Comuni, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
6. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso del Consorzio d'intesa con il Gestore, ed in conformità alle disposizioni vigenti, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza

fini di lucro (ONLUS).

7. L'autocompostaggio e il compostaggio collettivo sono pratiche di gestione della frazione organica che riducono i rifiuti da raccogliere, trasportare e avviare a recupero in impianti industriali e pertanto sono promossi con priorità rispetto alla stessa raccolta differenziata.
8. Il Gestore del servizio in accordo con il Consorzio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche;
 - ritiro su chiamata;
 - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (centri di raccolta).
 - Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Inoltre il ritiro a chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta.
9. In conformità con quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi il Gestore del servizio, in accordo con il Consorzio e il Comune, o il Consorzio stesso in prima persona, in accordo con il Comune:
 - attivano, in linea con la programmazione regionale e provinciale, iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione e sulla differenziazione dei rifiuti, in modo che agli utenti ed i cittadini in generale siano informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta, sui vantaggi della prevenzione e della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti;
 - realizzano azioni di educazione ambientale presso le scuole;
 - informano gli utenti e la cittadinanza sui risultati ottenuti e sulla destinazione dei rifiuti raccolti.
10. In generale le attività di comunicazione devono essere conformi a quanto stabilito da ARERA con la deliberazione 31 ottobre 2019 444/2019/R/RIF – “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” ed eventuali altre prescrizione emanate dall’Autorità di regolazione:

ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente regolamento compresi nel perimetro gestionale assoggettato al provvedimento “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (Deliberazione 31 Ottobre 2019 443/2019/R/Rif)” dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono:
 - spazzamento e lavaggio delle strade;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I servizi oggetto del presente regolamento non compresi nel perimetro gestionale di ARERA sono:
 - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;

- spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - manutenzione delle fontane;
1. Il Gestore del servizio effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
 - raccolte differenziate
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati (RUR).
 2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
 - raccolta congiunta di vetro, lattine di alluminio, barattoli in acciaio e banda stagnata
 - carta ed imballaggi in carta e cartone
 - raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
 - frazione verde
 - frazione organica
 - imballaggi in legno
 - scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
 - rifiuti ingombranti
 - RAEE domestici
 - pile esauste
 - farmaci scaduti
 - oli vegetali e minerali esausti, provenienti da utenze domestiche
 - pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione “fai da te” di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche
 - materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dal Consorzio in accordo con l'Amministrazione comunale.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Gestore del servizio ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, in accordo con il Consorzio e l'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

4. Il Gestore dei servizi, può svolgere in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, tramite il Consorzio, organizza la gestione dei RU, avviati al recupero e/o allo smaltimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D.Lgs. 267/2000, e dalla Legge Regionale 21 giugno 1999 n.18, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4. in coerenza con il piano d'ambito adottato ai sensi della normativa vigente.

2. In coerenza con quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei

rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Per l'uscita dal sistema sono necessari alcuni requisiti:

- presentazione della domanda nei termini fissate dalle norme vigenti, corredata dalla copia del contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani;
- fornitura a consuntivo di un'attestazione di avvio al recupero, ai sensi dell'art. 188 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che costituisce la dimostrazione di cui sopra;
- l'assoggettamento ad eventuali controlli sulle informazioni annuali (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

In caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci potranno essere annullate le agevolazioni eventualmente assegnate sulla TARI o tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

3. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio.

4. Il Gestore del servizio redige ed aggiorna una planimetria riportante il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta e la posizione delle ecoisole; a tale scopo l'Amministrazione comunale comunica, al Gestore del Servizio, le variazioni e/o implementazioni dell'area urbana residenziale.

ART. 10 – GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dal Consorzio in accordo con l'Amministrazione Comunale, secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento.

2. Per lo svolgimento dei servizi il Consorzio, oltre a richiedere al Gestore del servizio la redazione ed il rispetto della Carta dei Servizi, ai sensi della Legge 24/12/2007 n.244, del D.L. 1/2012 e del D.Lgs.33/2013, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard di qualità dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

3. Periodicamente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

ART. 11 – MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione qualora l'intero carico derivi dallo stesso Comune, fatti salvi eventuali accordi scritti intercomunali per la definizione di criteri di ripartizione dei pesi, preventivamente approvati dal Consorzio.

CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 12 - COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani all'interno di aree private, adottando sistemi domiciliari di raccolta (c.d. "porta a porta"), per tutte le utenze o solo per le utenze non domestiche che producono quantità di rifiuti urbani significativamente superiori a quelle di un'utenza domestica media (utenze "specifiche"); a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme comportamentali per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per

- l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio, nei nuclei abitati per i quali è prevista la raccolta domiciliare. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.
 3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori posizionati in aree private, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. La collocazione dei contenitori da svuotare deve avvenire in modo tale da presentare le impugnature dal lato di presa da parte degli operatori e non rivolte verso muri, cancellate, siepi ecc.
 4. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quanto stabilito al comma precedente. In questi casi vanno valutate le implicazioni in termini di sicurezza (rischio interferenziale) e le relative responsabilità in caso di ingresso con automezzi.
 5. Nel caso in cui sia previsto il conferimento in sacchi a perdere da parte di ciascuna utenza, questi dovranno essere posizionati su suolo pubblico sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, fronte numero civico della porta di ingresso o del passo carraio, in orari stabiliti dal Comune e comunicati dal Comune o dal Gestore del servizio.
 6. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono in solido, salvo comprovata esclusione di responsabilità o individuazione delle responsabilità del singolo utente, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati. Analogamente il condominio, in solido tra i condomini, risponde per eventuali inosservanze delle norme di conferimento previste dal presente regolamento, ad esempio la non corretta differenziazione dei rifiuti, salvo che vengano accertate responsabilità individuali.
 7. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Comune, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
 8. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
 9. I contenitori della frazione organica e del rifiuto indifferenziato non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi o a confine con aree verdi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.
 10. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione in area privata recintata, i contenitori, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico. Nel caso di cui al punto precedente i contenitori saranno posizionati su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale. I contenitori saranno dotati di chiave, fornita dal Gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
 11. La localizzazione dei suddetti contenitori posti permanentemente a bordo strada, sia perché corrispondenti al caso di cui al comma precedente, sia perché a servizio della raccolta stradale, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.

12. In aree periferiche, a bassa densità di utenze, con difficoltà di accesso o con presenza di utenze non residenti, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore dei servizi, può prevedere, anche in un Comune con raccolta organizzata prevalentemente con modalità domiciliare, la formazione di aree di conferimento stradali denominate "ecoisole", al servizio di una o più utenze e collocate in modo da avere bassa vulnerabilità rispetto all'immissione di rifiuti da parte di terzi.
13. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
14. Nel caso di contenitori posti permanentemente a bordo strada, fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
15. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
16. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
17. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
18. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
19. Sui contenitori, siano essi mastelli, bidoni o cassonetti carrellati, devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

ART 13- MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio, si impegna, nei capitolati tecnici e nelle norme contrattuali di affidamento dei servizi, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento tali da minimizzare l'impatto ambientale e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

ART. 14- STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni

del suddetto stazionamento o deposito.

ART. 15 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi da parte degli utenti, anche avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio per i contenitori carrellati del rifiuto organico e del rifiuto indifferenziato.
2. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio ed al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
 - l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto necessario per l'identificazione dei propri contenitori della raccolta domiciliare o altro espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori stradali.
4. Nel caso in cui un contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e, nel caso di raccolta stradale, avvisare il Gestore del servizio.
5. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.
6. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti urbani nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del ritiro od a consegna, con le avvertenze di seguito specificate:
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti urbani ai sensi delle norme vigenti, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i quantitativi di rifiuti urbani conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica. In casi di criticità l'utenza non domestica deve farsi parte diligente per avvisare il Gestore del servizio e concordare con esso le modalità di conferimento più opportuno, evitando la creazione di situazioni di degrado.
7. Il Consorzio, in accordo con il Comune ed avvalendosi del Gestore, può stabilire che, nel caso di contenitori riguardanti utenze aggregate, l'accesso al contenitore avvenga tramite riconoscimento dell'utente ("accesso controllato"). Tale riconoscimento avviene con tecnologia RFID e richiede la fornitura alle utenze di un dispositivo con relativo trasponder (card, chiavetta elettronica ecc.). Ad integrazione di tale modalità può essere adottata la tecnologia Bluetooth o NFC per l'apertura tramite uno smartphone ed apposita App.

ART. 16 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati (RUR) ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sfusi. I contenitori assegnati per la raccolta devono essere richiusi dopo il conferimento.
3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
4. L'Amministrazione Comunale può decidere di attivare uno specifico servizio di raccolta per pannolini e pannoloni, al fine di agevolare gli utenti che producono questa tipologia di rifiuti.
5. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata, compresi i rifiuti di imballaggio
 - rifiuti ingombranti e RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);

- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. Nel caso in cui il Consorzio stabilisca che l'accesso ai contenitori avvenga previo riconoscimento dell'utenza ("accesso controllato"), di norma per i contenitori destinati al rifiuto indifferenziato (RUR) viene associata l'installazione di un dispositivo per la limitazione volumetrica, in modo che la quantità di rifiuto conferito sia ridotta e quindi l'utente sia indotto a differenziare il più possibile, attraverso l'introduzione della tariffazione puntuale su base volumetrica correlata a questa tipologia di rifiuto.

ART. 17 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
4. Tali contenitori, compresi i sacchi a perdere, non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. L'Amministrazione Comunale avrà cura, anche attraverso il Gestore del Servizio, di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti, nonché la loro destinazione.
7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.
8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo criteri di corretta gestione ambientale.

ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA (ECOCENTRI)

1. I Centri di Raccolta ("Ecocentri") ex art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/06 sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso i Centri di Raccolta, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i rifiuti classificati come urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali, secondo le norme e le procedure del "Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili".
3. I Centri di Raccolta hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta sul territorio; e in ogni caso essi hanno una funzione complementare ai servizi già presenti, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e ridurre al minimo i conferimenti dei rifiuti indifferenziati.
4. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
5. I Centri di Raccolta sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
6. Il personale in servizio presso il Centro di Raccolta ha l'obbligo di indirizzare ed informare i cittadini e gli utenti sul corretto conferimento dei materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
7. Presso i Centri di Raccolta, ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 152/06, in accordo con il Consorzio possono essere individuati appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati

e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

8. Il prelievo dei materiali stoccati nei Centri di Raccolta viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
9. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
10. Gli utenti si attengono alle norme e alle procedure di conferimento e di gestione indicate nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili", redatto dal Consorzio ed approvato dall'Assemblea Consorziale.
11. All'interno del centro di Raccolta, fermo restando il rispetto delle norme vigenti e il possesso delle necessarie autorizzazioni, devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili se consentito, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.

ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna al Centro di Raccolta
 - ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).Nel caso di conferimento al Centri di Raccolta, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 18 del presente Regolamento riguardante i Centri di Raccolta.
2. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde o applicazioni informatiche dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche e non domestiche, per rifiuti ingombranti classificati come urbani, è attivato gratuitamente ed è effettuabile per un numero limitato di pezzi per volta o metri cubi.
3. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo tempi e luogo concordati con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
4. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
5. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono, è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente. E' pertanto vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.
6. L'Amministrazione Comunale può definire, in accordo il Gestore del servizio, ulteriori modalità di gestione dei rifiuti ingombranti.

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI

1. La raccolta dei materiali riciclabili "secchi" (carta, vetro, contenitori in acciaio e alluminio, imballaggi in plastica) avviene di norma con raccolta domiciliare. La raccolta stradale o quella a consegna in punti ad accesso controllato sono generalmente adottate nei territori periferici e dispersi ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare. I suddetti materiali vanno conferiti dagli utenti in modalità sfusa negli appositi contenitori o sacchi previsti dal Gestore del servizio.
2. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
3. La tipologia dettagliata dei materiali da separare e conferire da parte dell'utenza è comunicata dal Comune o dal Gestore del servizio ed è oggetto di specifiche norme comportamentali ai sensi del presente Regolamento, che sono divulgate attraverso il sito WEB del Gestore e del Consorzio, eventuali App per smartphone e materiale cartaceo, come pieghevoli.
4. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche, i produttori di questa

tipologia di rifiuti conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi voluminosi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati o collocati in attrezzature apposite (es. roll container - contenitore unificato su ruote). Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna.

5. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un agevole conferimento da parte dell'utenza.
6. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni cartacee raccogliibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone prodotti dalle grandi utenze dalle altre frazioni cartacee.
7. Imballaggi metallici di piccola dimensione (lattine e barattoli) sono raccolti congiuntamente ad altre frazioni.
8. E' vietato conferire nel vetro differenziato: ceramiche, vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
9. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciari), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro di raccolta.
10. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche può essere conferita, presso il Centro di raccolta, in quanto definita come rifiuto urbano ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 c. 1 lettera b-ter.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - consegna al Centro di raccolta
 - raccolta di prossimità nella sede stabilita dal Comune sul proprio territorio.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc., compresi sacchi a perdere.
4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione e il Gestore del servizio, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica dell'autocompostaggio di tale frazione dei rifiuti.
6. La frazione verde raccolta è destinata al recupero attraverso compostaggio o digestione anaerobica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica (di origine vegetale ed animale) dei rifiuti devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche (scarti di cucina)
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Questi rifiuti devono essere destinati al recupero mediante compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici, o mediante digestione anaerobica.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
5. La raccolta da utenze non domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza; per le utenze domestiche la modalità domiciliare è da applicare in tutte le situazioni in cui sia possibile, tenendo conto delle esigenze di efficienza del servizio.

6. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, il Gestore del servizio effettua lavaggi ed igienizzazione dei contenitori carrellati con frequenza idonea.
7. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
8. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori
9. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo che questi siano dotati di apposite fodere compostabili.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto nel D. Lgs 188/2008 e s.m.i. le pile e gli accumulatori usati, per i quali è applicato il principio della Responsabilità Estesa del Produttore, attraverso il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio, compresi i Centri di Raccolta.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, tenendo presente il principio di responsabilità estesa dei produttori.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
8. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente dal Gestore presso i Centri di Raccolta o altre aree comunali.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani materiali inertici (macerie) provenienti da lavori edili, anche fai da te da parte di utenze domestiche.
2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inertici provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità di consegna presso i Centri di raccolta, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile per singola utenza per ogni conferimento è riportata nel Regolamento di gestione dei Centri di raccolta redatto dal Consorzio, per un quantitativo massimo annuo per utenza comunque non superiore a 3 mc
5. I rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da imprese ed artigiani nello svolgimento delle attività di costruzione e demolizione, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati da utenze domestiche (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), quando non restituiti al rivenditore in applicazione del principio della Responsabilità estesa del produttore, devono essere conferiti dai detentori presso i Centri di raccolta secondo i criteri indicati nel "Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili".

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti (Consorzio C.O.N.O.E.), in applicazione del principio della Responsabilità estesa del produttore.
3. Sono ammessi conferimenti da parte di utenze domestiche presso il Centro di raccolta secondo i criteri indicati nel relativo "Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili"

ART. 27- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RAEE

1. Il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinato dal D. Lgs. 49/2014, affida la responsabilità direttamente ai Produttori di AEE, come previsto dalla Direttiva Europea 2012/19/UE, mediante sistemi collettivi od individuali, in applicazione del principio della Responsabilità estesa del produttore.
2. Tutte le utenze devono conferire separatamente tale tipologia di rifiuti ed è vietata la loro immissione nel flusso di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
3. Le utenze domestiche possono conferire i RAEE ai Centri di raccolta oppure mediante il meccanismo "uno contro uno" che consente al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare gratuitamente al rivenditore quella vecchia o il meccanismo "uno contro zero", così come stabilito dalla normativa vigente, che consente di lasciare il RAEE indipendentemente dall'acquisto.
4. Presso il Centro di Raccolta ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base di una suddivisione di 5 Raggruppamenti:
 - R1 Apparecchiature refrigeranti;
 - R2 Grandi bianchi;
 - R3 Tv e Monitor;
 - R4 PED, CE, ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro;
 - R5 Sorgenti Luminose.
5. Il Comune può allestire specifici contenitori ("minipunti") collocati in luoghi strategici e destinati al conferimento di piccoli RAEE o loro specifiche tipologie (es. telefoni cellulari e relative batterie)
6. Nelle campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata, realizzate da Comune, Consorzio o dal Gestore del servizio, deve essere sottolineato l'obbligo di differenziare i RAEE e

le opportunità di conferimento gratuito presso i rivenditori.

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, legno, metalli (oltre ai piccoli imballaggi metallici oggetto di raccolta congiunta con il vetro o gli imballaggi in plastica), cassette in plastica, contenitori etichettati T o F, mediante:
 - conferimento ai Centri di raccolta
 - specifici contenitori stradali per abiti smessi, scarpe e borse usate, in collaborazione con associazioni a scopo umanitario
 - specifici contenitori (“minipunti”) collocati in luoghi strategici e destinati in particolare a frazioni che possono provocare impatto ambientale elevato, quali pile, farmaci, toner, piccoli RAEE ecc.
 - raccolte di toner esausti presso uffici o presso punti ad accesso libero, ma collocati in luogo protetto (es. Comuni, ASL ecc.)
 - raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti.
2. Il Comune ed il Consorzio possono eventualmente attivare di comune accordo la raccolta differenziata di altri rifiuti, individuando le relative modalità.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di recupero e/o smaltimento.

ART. 29 – AUTOCOMPOSTAGGIO

1. L'autocompostaggio consiste nell'effettuazione da parte delle utenze domestiche e non domestiche della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.
2. L'autocompostaggio è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. In queste realtà può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio.
4. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
5. In ogni caso l'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
6. Ai sensi dell'art. 208, comma 19-bis. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Tali utenze hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche effettuate da personale incaricato dal Comune o dal Gestore del servizio e munito di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio.
7. Per quanto riguarda i criteri di igiene il cumulo/compostiera non può essere posizionato in aderenza dei muri di tamponamento e/o confinanti; la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone, sia per il compostaggio da singola utenza è di m. 5.
8. Coloro che sottoscrivono un impegno a favore del Comune o del Consorzio a praticare il compostaggio domestico sono inseriti in uno specifico Albo Compostatori. In virtù di tale impegno beneficiano di una riduzione della tassa/tariffa rifiuti (TARI), ed eventualmente dell'assegnazione di una compostiera a prezzo agevolato o gratuitamente; parallelamente hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, controlli e verifiche

effettuate da personale del Comune, del Consorzio, del Gestore del servizio o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Consorzio o al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio e di partecipare ad attività di formazione con le modalità definite dal Comune.

9. La gestione dell'Albo Compostatori è oggetto di uno specifico Regolamento Comunale, redatto in coerenza con i criteri del presente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.
10. Per quanto riguarda i criteri di igiene la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone, è di metri 5.

ART. 30 – COMPOSTAGGIO COLLETTIVO DI COMUNITÀ O LOCALE

1. Le iniziative di compostaggio di comunità, compreso il compostaggio condominiale, o di compostaggio locale sono da realizzarsi sulla base di un protocollo operativo che identifica la localizzazione, la tecnica di trattamento, il bacino di utenza, i flussi attesi in entrata ed uscita, le modalità di conferimento, le modalità di gestione, le modalità di monitoraggio ed assistenza tecnica, compresi i parametri controllati, la destinazione del compost prodotto, le responsabilità, le strategie per la gestione dei rischi.
2. I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di comunità o locale (di prossimità) sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio locale l'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene in caso di compostaggio statico (composter in plastica, cassoni o casetta in legno ecc.) la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è di m 10 per installazioni con potenzialità non superiore a 5 t/anno, m 30 per potenzialità più elevate. In caso di compostaggio con macchine elettromeccaniche la distanza minima va valutata in funzione delle caratteristiche dell'installazione e del sistema di abbattimento delle emissioni, ma in ogni caso non può essere inferiore a m 5 (caso di convogliamento delle emissioni in fognatura).

ART. 31 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del riciclaggio, prioritariamente, e del recupero. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati al Consorzio e all'Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede prioritariamente, ma non esclusivamente, il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (es: accordi CONAI-ANCI), in coerenza con il regime di responsabilità estesa del produttore.

ART. 32 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI SULL'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
 - i quantitativi dei rifiuti urbani raccolti, distinti per tipologia di raccolta
 - le destinazioni delle varie frazioni
 - un'analisi critica dei risultati
 - gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

CAPO IV - ALTRI SERVIZI

ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore del servizio può effettuare le seguenti attività
 - spazzamento stradale;
 - lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - diserbo stradale;
 - pulizia delle caditoie;
 - svuotamento dei cestini;
 - pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
 - derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - pulizia dei mercati;
 - rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
 - smaltimento dei rifiuti cimiteriali
 - smaltimento dei fanghi di depurazione.

ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Il Consorzio in accordo con l'Amministrazione Comunale con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto del servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
 - definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Gestore del servizio provvede all'esecuzione dei servizi., sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.,
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 48, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei marciapiedi e portici antistante le proprietà, come indicato nell'art. 47);
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
 - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.
4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:

- a) per il servizio di lavaggio stradale il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei corsi d'acqua sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
- g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, il Gestore del servizio stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi, secondo il principio dell'obbligo della raccolta differenziata di cui all'art. 17 comma 3. Il Gestore del servizio gestisce il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

ART. 36- SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L'Amministrazione Comunale su richiesta del Gestore del servizio attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24

della legge 31 luglio 2002, n. 179”.

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del Gestore del servizio, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale la cui pulizia è a carico del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici, non rientranti nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs.152/06, sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto i produttori devono provvedere alla loro gestione a proprie spese.

CAPO V - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della

- gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
 4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati
 5. Gli utenti per i quali il conferimento dei rifiuti avviene mediante immissione in contenitori dotati di dispositivi per l'accesso controllato, devono prestare particolare attenzione nell'uso a non danneggiare tali dispositivi, sia nelle componenti meccaniche, sia in quelle elettroniche. Parimenti dovrà essere osservata idonea cura nella custodia dei dispositivi personali forniti per l'accesso (card, chiavette ecc.), per cui, in caso di smarrimento e richiesta di un nuovo esemplare, dovrà essere corrisposto al Comune un corrispettivo, fissato in accordo con il Consorzio, correlato ai reali costi del dispositivo.
 6. I produttori di rifiuti urbani che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, devono attenersi scrupolosamente alla procedura prevista per esercitare tale facoltà, come descritta nell'art. 8 e in altra documentazione prevista dal Consorzio e/o dal Comune.
 7. I produttori di rifiuti urbani per i quali è prevista la misurazione puntuale dei rifiuti, così come definita all'art. 4 del presente regolamento, da esse conferiti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal Comune e/o dal Consorzio e/o dal Gestore e segnalare, tramite i canali messi a disposizione da Comune, Consorzio e Gestore, ogni fatto di loro conoscenza che impedisca la corretta misurazione, quali perdita del contenitore, rottura del trasponder sul contenitore, perdita o deterioramento del card o chiavetta per l'accesso controllato ecc.

ART. 40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.

ART. 41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 42 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il Gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 43 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
5. Le imprese incaricate della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali devono rispettare l'eventuale richiesta di non immissione di tali materiali effettuata in modo palese, ad esempio con un adesivo,

da parte del proprietario della cassetta stessa

ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al Soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 30 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale (eventualmente tramite il Consorzio) le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all'Amministrazione Comunale ed al Consorzio, il quale si coordina con il Soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed adotta il protocollo redatto dal Consorzio denominato "Guida all'organizzazione di ecofeste", consultabile presso gli Uffici Comunali e scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio.
3. L'Amministrazione Comunale (eventualmente tramite il Consorzio), in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.
4. In particolare è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dall'Amministrazione Comunale e dal Consorzio.
5. È vietato l'uso di bicchieri, posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi esclusivamente materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e con percentuali di materia prima rinnovabile superiori al 50%.
6. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il Gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 47 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del

conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata almeno degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART. 50 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per natura da ritenersi rifiuti speciali.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area concordata, privata o pubblica, secondo i criteri della differenziazione dei vari flussi ovvero nei contenitori per rifiuti speciali.

ART. 51 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle eventualmente specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, qualora sia richiesto all'Amministrazione comunale o siano necessari interventi di pulizia e ripristino di tali terreni, tali interventi si configurano come servizi integrativi e non come interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e come tali gli oneri sono a carico della proprietà, salvo che sia dimostrata l'assenza di dolo o colpa.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 53 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici (es. centri di raccolta, "minipunti"), in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
5. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

ART. 54 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale su segnalazione del Gestore del servizio, con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del Consorzio, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.
6. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti speciali pericolosi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad affidare il servizio di raccolta ed avvio a smaltimento ad un soggetto autorizzato, che dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

CAPO VI – CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

ART. 55 - CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge. Per le norme del presente regolamento e delle ordinanze dell'Amministrazione comunale il controllo compete al Comune che irroga le sanzioni previa accertamento degli illeciti.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 56 – INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Il Gestore del servizio deve adeguarsi ai criteri individuati da ARERA nel Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (ITTR) per il periodo di regolazione.
5. Almeno annualmente l'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Prevenzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto da Piani, Leggi e Direttive vigenti.
6. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
7. Il Comune fornisce al Consorzio, alla Provincia ed alla Regione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

ART. 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 58– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 59 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale.
2. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante.

ART. 60 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
1. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 (cfr. art 264 comma 1 , punto i) del citato D.Lgs 152/2006)
2. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 (cfr. art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006).